

Publicato il 04/07/2019

**N. 08849/2019 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03972/2019 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3972 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Biscardi Tommaso S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasqua Sicoli, Antonio Leonardo Deramo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

*contro*

Banca D'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Rita Ceci, Ruggero Ippolito, Paola Battistini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefania Ceci in Roma, via Nazionale, 91;

*nei confronti*

C.N. Costruzioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a. del provvedimento prot. n. 0266483/19 del 27.2.2019 reso da Banca d'Italia, Dipartimento Immobili e Appalti Servizio Appalti Divisione Appalti Immobiliari, recante la Aggiudicazione, in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.a., della procedura ristretta in cinque lotti indetta dalla Banca d'Italia ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “l'affidamento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio, nonché dei lavori di riparazione dei guasti degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrici e del gas installati nelle Filiali della Banca d'Italia (Lotto 2 BARI: 16L019R-02 – CIG 7242576AC7)” nonché della relativa comunicazione prot. 0266942/19 del 27.2.2019;

b. della Proposta di Aggiudicazione, prot. n. 0170043/19 del 8.2.2019, in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.a.; c. di tutti gli atti endoprocedimentali e dei verbali adottati dalla Commissione di gara, ivi comprese le valutazioni discrezionali, i punteggi assegnati alle offerte dei concorrenti ed in particolare: 1. verbale seduta riservata prot. n. 0436660/18 del 10.4.2018; 2. verbale seduta riservata prequalifica prot. n. 0237401/18 del 23.2.2018; 3. verbale seduta riservata del 10.4.2018; 4. verbale prot. n. 0896444/18 del 26.07.2018; 5. verbale prot. n. 0953283/18 del 10.08.2018; 6. verbale seduta pubblica apertura offerte tecniche prot. n.

1077770/18 del 19.09.2018; 7. verbale seduta riservata del 4.10.2018 esame offerte tecniche prot. n. 1156671/18 del 08.10.2018; 8. verbale seduta riservata attribuzione punteggi tecnici Prot. n. 1466977/18 del 14.12.2018; 9. verbale seduta pubblica apertura offerte economiche del 19.12.2018; 10. graduatoria provvisoria e quella finale; c. ove occorra e nei limiti dell'interesse dedotto, del bando di gara, del disciplinare di prequalifica, del Capitolato Speciale d'Appalto, dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, quand'anche non conosciuto.

nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, eventualmente nelle more stipulato, e per la condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell'appalto in capo alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno patito dalla stessa ricorrente in conseguenza dell'operato dell'Ente resistente nella procedura di selezione qui avversata.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

a. del provvedimento prot. n. 0266483/19 del 27.2.2019 reso da Banca d'Italia, Dipartimento Immobili e Appalti Servizio Appalti Divisione Appalti Immobiliari, recante la Aggiudicazione, in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.a., della procedura ristretta in cinque lotti indetta dalla Banca d'Italia ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto “l'affidamento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio, nonché dei lavori di riparazione dei guasti degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrici e del gas installati nelle Filiali della Banca d'Italia (Lotto 2 BARI: 16L019R-02 - CIG

7242576AC7)” nonché della relativa comunicazione prot. 0266942/19 del 27.2.2019;

b. della Proposta di Aggiudicazione, prot. n. 0170043/19 del 8.2.2019, in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.a.;

c. di tutti gli atti endoprocedimentali e dei verbali adottati dalla Commissione di gara, ivi comprese le valutazioni discrezionali, i punteggi assegnati alle offerte dei concorrenti ed in particolare: 1. verbale seduta riservata prot. n. 0436660/18 del 10.4.2018; 2. verbale seduta riservata prequalifica prot.n. 0237401/18 del 23.2.2018; 3. verbale seduta riservata del 10.4.2018; 4. verbale prot. n. 0896444/18 del 26.07.2018; 5. verbale prot. n. 0953283/18 del 10.08.2018; 6. verbale seduta pubblica apertura offerte tecniche prot. n. 1077770/18 del 19.09.2018; 7. verbale seduta riservata del 4.10.2018 esame offerte tecniche prot. n. 1156671/18 del 08.10.2018; 8. verbale seduta riservata attribuzione punteggi tecnici Prot. n. 1466977/18 del 14.12.2018; 9. verbale seduta pubblica apertura offerte economiche del 19.12.2018; 10. graduatoria provvisoria e quella finale;

c. ove occorra e nei limiti dell'interesse dedotto, del bando di gara, del disciplinare di prequalifica, del Capitolato Speciale d'Appalto, dei relativi allegati e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, quand'anche non conosciuto,

nonché per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto di appalto, eventualmente nelle more stipulato, e per la condanna al risarcimento del danno mediante reintegrazione in forma specifica, con aggiudicazione dell'appalto in capo alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto o, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno patito dalla stessa ricorrente in conseguenza

dell'operato dell'Ente resistente nella procedura di selezione qui avversata.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Banca D'Italia e di C.N. Costruzioni Generali S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame sono impugnati gli atti di gara relativi all'aggiudicazione in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.a., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della procedura ristretta in cinque lotti indetta dalla Banca d'Italia, ex art. 61 del D.lgs. n. 50/2016, avente a oggetto "l'affidamento della manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica, pronto intervento e presidio, nonché dei lavori di riparazione dei guasti degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, idrici e del gas installati nelle Filiali della Banca d'Italia (Lotto 2 BARI: 16L019R-02 – CIG 7242576AC7)".

L'appalto veniva suddiviso in cinque lotti, che interessavano distinte aree geografiche afferenti le Filiali della Banca d'Italia di Ancona (Lotto 1: 16L018R-01 CIG 7242477915), Bari (Lotto 2: 16L019R-02 – CIG 7242576AC7), Cagliari (Lotto 3: 16L018R-03 CIG 7242506106), Perugia (Lotto 4: 16L018R-04 CIG 7242510452),

Potenza (Lotto 5 - 16L018R-05 CIG 7242519BBD) e le Filiali non operative presenti nelle rispettive regioni.

Il valore quadriennale dell'appalto a base di gara risultava pari a euro 277.536,00, al netto dell'IVA, degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia non soggetti a ribasso.

All'esito della procedura di gara, con provvedimento n. 0170043/19 dell'08.02.2019 veniva formulata proposta di aggiudicazione in favore della società C.N. Costruzioni Generali S.p.A., risultata prima nella graduatoria di gara avendo conseguito un punteggio complessivo di 93,378/100 (punti n. 67 per l'elemento tecnico e punti n. 26,378 per l'elemento economico), a fronte del punteggio di 93,00 conseguito dalla ricorrente (punti n. 63 per l'elemento tecnico e punti n. 30,00 per l'elemento economico).

Una volta eseguita la verifica di congruità dell'offerta, con provvedimento n. 0266483/19 del 27.02.2019, comunicato in pari data, ora impugnato, l'appalto veniva così aggiudicato alla C.N. Costruzioni Generali S.p.a.

Con un primo motivo di ricorso, la ricorrente fa valere: "Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 94, 95 e 134 d.lgs. 50/2016; art. 3 e 97 Cost., violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità; violazione del principio della par condicio competitorum e del giusto procedimento, principi generali in tema di concorrenzialità nonché di proporzionalità). Violazione e/o falsa applicazione del bando di gara (previsione sub IV. 2.4), del Disciplinare di prequalifica (previsione sub 2.3), della Lettera d'invito (paragrafo 2.2) e dell'Allegato C "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e "Tabella requisiti" (criterio "A" di valutazione dell'offerta tecnica). Illegittimità dell'offerta tecnica della aggiudicataria in quanto

fuorviante, contraddittoria e non rispondente alle prescrizioni della *lex specialis*. Eccesso di potere per arbitrarietà, sviamento, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto d'istruttoria e di motivazione, erronea presupposizione di fatto e diritto. Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Violazione del principio dell'autovincolo”.

La ricorrente lamenta che la controinteressata non sia stata esclusa, nonostante abbia presentato in inglese, e non in italiano, non soltanto alcuni documenti ma anche il curriculum del responsabile della manutenzione, tutti facenti parte dell'offerta.

Col secondo motivo, la ricorrente fa valere: “Violazione ed erronea e fuorviante applicazione della *lex specialis* della gara, della Lettera d'invito (paragrafo sub 2.4), dell'Allegato C (“Criteri di valutazione dell'offerta tecnica” e “Tabella requisiti”) anche in riferimento agli artt. 83, 94 e 95 d.lgs. n. 50/2016 e alla l. n. 241/90 (violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità; violazione del principio della *par condicio competitorum* e del giusto procedimento, principi generali in tema di concorrenzialità). Incertezza del contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria; eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace nonché per erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità ed irrazionalità manifesta, iniquità, disparità di trattamento. Violazione di principi generali in tema di auto vincolo e del principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti”.

L'illegittimità contestata è legata al fatto che è stato considerato il curriculum del tecnico responsabile della manutenzione, ing.

Gargiulo Salvatore, nonostante non fosse stato firmato, anzi utilizzando il curriculum firmato relativo ad altra procedura in corso. Col terzo motivo, la ricorrente fa valere: “Violazione e falsa applicazione di legge (art. 94, art. 95, co. 1 e 6, art. 83 co. 2, co. 6, co. 8 d.lgs. 50/2016; art. 3 e 97 Cost., violazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità; violazione del principio della par condicio competitorum e del giusto procedimento). Violazione e falsa applicazione della Lettera d’invito (paragrafo 6 punto 6.1) e dell’Allegato C (criterio “A” di valutazione dell’offerta tecnica), difetto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei criteri valutativi o della loro applicazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento”.

La ricorrente contesta la mancata attribuzione del punteggio per il sub-criterio “Responsabile della Manutenzione”.

Col quarto motivo, la ricorrente fa valere: “Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 87 e 95 d.lgs. 50/2016; art. 3 L. 241/90, principi di imparzialità, adeguatezza e proporzionalità). Violazione e falsa applicazione del Disciplinare di prequalifica (paragrafo 2, previsione sub 2.1), e dell’Allegato C “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” e “Tabella requisiti” (criterio “C” di valutazione dell’offerta tecnica). Eccesso di potere per sviamento, travisamento, contraddittorietà, illogicità, difetto d’istruttoria, errore manifesto. Violazione del principio della par condicio competitorum e del giusto procedimento”.

La ricorrente contesta l’attribuzione di 3 punti alla certificazione “UNI CEI 11352:2014” prodotta dalla controinteressata, nonostante



essa non fosse prevista al sub criterio del criterio C (“Certificazioni attinenti all’oggetto dell’appalto”).

Con ordinanza n. 2195 dell’11.04.2019 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sebbene “al solo fine della fissazione della discussione del merito all’udienza pubblica del 26.06.2019”, “considerata la sussistenza, pur nella valutazione sommaria propria della fase cautelare,...oltre che “di un pregiudizio grave e irreparabile”, anche “di profili di fondatezza del ricorso”, con riferimento, in particolare, alla firma del curriculum e all’uso della lingua italiana”.

Il 07.05.2019 la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, perché “La produzione documentale della controinteressata ha reso necessario estendere l’ambito dell’odierno gravame, introducendo nel giudizio, già instaurato, motivi di ricorso ulteriori rispetto a quelli già dedotti, in ragione della conoscenza di atti diversi rispetto a quelli noti alla parte ricorrente”.

In particolare, la ricorrente lamenta che il documento di identità, che accompagna il curriculum, è stato depositato solo in un secondo momento, insieme a quello firmato.

Alla pubblica udienza del 26.06.2019 la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Banca d’Italia, “dovendosi riconoscere la competenza del TAR di Bari a giudicare la presente controversia”, perché in una gara di appalto di servizi suddivisa in più lotti, rispetto alla quale i singoli lotti riguardano servizi da svolgere in diverse e specifiche aree territoriali di dimensioni regionali, la competenza territoriale del TAR riguardo l’impugnativa degli atti di gara spetta al TAR Lazio qualora

la stazione appaltante abbia dato luogo, come nel caso in esame, ad un'unica procedura di gara, ancorché divisa in lotti diversi, e non, invece, a diverse procedure di gara per quanti sono i lotti indicati dal bando (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I bis, 11 marzo 2019 n. 3171).

Il Collegio ritiene il che ricorso sia fondato, e vada pertanto accolto, con particolare riferimento alla firma del curriculum.

Nell'ambito dell'offerta tecnica, per quanto riguarda il criterio di valutazione "A. Struttura organizzativa e operativa", per il sub criterio previsto nella sezione "responsabile della manutenzione" l'Allegato B "Scheda offerta tecnica", prevede che la richiesta "Esperienza lavorativa in attività analoghe in siti con particolari restrizioni di security" (indicata all'allegato C) dovesse essere dimostrata allegando il curriculum.

Più precisamente, l'Allegato C, riportante i "criteri di valutazione offerta tecnica", nella "tabella dei requisiti", a sua volta riportante le "precisazioni per l'attribuzione dei punteggi", al "criterio A - struttura organizzativa e operativa", specifica che "non è richiesto che il responsabile della manutenzione sia già assunto dall'azienda al momento della presentazione dell'offerta. Sarà sufficiente che il relativo curriculum allegato all'offerta tecnica venga sottoscritto personalmente dall'interessato".

Dalle citate previsioni di gara risulta quindi che il curriculum vitae, in quanto necessario a comprovare la sussistenza del profilo professionale richiesto, dovesse intendersi quale documento integrante l'offerta tecnica, potendo implicare l'assegnazione da 0 a 7 punti.

D'altra parte, la stessa commissione giudicatrice, nel verbale della seduta riservata di esame offerte tecniche (prot. n. 1156671/18

dell'08.10.2018), esclude una delle imprese concorrenti (La Stella) per non aver validamente compilato le “Schede di offerta tecnica” proprio con riferimento all’indicazione del nominativo indicato nel ruolo di responsabile della manutenzione. In disparte la circostanza che tale esclusione è intervenuta per incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e non univocità della stessa, avendo tale concorrente inserito nella busta dell’offerta tecnica due ‘schede di offerta tecnica’, con diverse indicazioni del nominativo del responsabile della manutenzione e delle prestazioni aggiuntive, decisivo rilievo assume quanto dichiarato dalla stessa commissione, in quella sede, ovvero che tali profili sono “oggetto di valorizzazione nell’ambito dell’offerta tecnica e non possono essere oggetto di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. Ciò posto [...] ritiene l’offerta tecnica presentata non univoca e non idonea a manifestare la volontà certa dell’impresa”.

E pertanto, il curriculum del tecnico, ing. Gargiulo Salvatore, indicato dalla odierna controinteressata, avrebbe dovuto essere sottoscritto “personalmente dall’interessato” non risultando, questi, suo dipendente; e invece il curriculum presentato era privo di sottoscrizione.

Il seggio procedeva, in seduta riservata, come da verbale n. 1156671/18 dell’08.10.2018, all’esame delle offerte tecniche, alla verifica della rispondenza delle stesse alle prescrizioni dei documenti di gara e all’attribuzione dei punteggi nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Però, con riferimento al “lotto 2 Bari”, alla odierna controinteressata veniva contestato che “il concorrente, in relazione al Criterio A (struttura organizzativa e operativa) e al sub criterio relativo

all'esperienza professionale, ha allegato il curriculum dell'ingegnere indicato come responsabile della manutenzione, non recante alcuna sottoscrizione da parte del medesimo, che, peraltro, non risulta essere dipendente dell'impresa. Pertanto, la Commissione ritiene di invitare il concorrente a far sottoscrivere dal responsabile della manutenzione il curriculum”.

Nella successiva seduta riservata (verbale n. 1466977/18 del 14.12.2018), “in merito alla mancata sottoscrizione del curriculum dell'ingegnere indicato come responsabile della manutenzione” della C.N. Costruzioni Generali, la Commissione “dà atto che lo stesso rilievo era stato effettuato con riferimento alla documentazione presentata dal medesimo concorrente in altra procedura di gara, attualmente in corso; ...pertanto si acquisisce agli atti della presente sede di valutazione il documento validamente firmato e si attribuisce il corrispondente punteggio. ...la Commissione riconosce un'esperienza professionale inferiore a 10 anni; poiché tale esperienza supera i cinque anni ma non i dieci anni, la Commissione attribuisce n. 4 punti”.

Risulta quindi provato che l'attribuzione del punteggio per quella voce è stata determinante per l'aggiudicazione della gara alla controinteressata.

Quest'ultima sostiene che “anche qualora non avesse acquisito d'ufficio la predetta documentazione, la Commissione di gara avrebbe dovuto qualificare la mancata sottoscrizione del c.v. del Responsabile della manutenzione come una irregolarità certamente sanabile (così come è accaduto nell'altra gara di cui si è detto), con conseguente invito all'odierna controinteressata a provvedere alla regolarizzazione”.

Ma tale tesi è infondata, perché ha ragione la ricorrente a sostenere che “nel richiedere, quale condizione necessaria e sufficiente, la sottoscrizione personale dell’interessato, l’invocato Allegato C, difatti, intendeva sopperire alla circostanza che il tecnico responsabile della manutenzione non fosse dipendente dell’impresa concorrente. La sottoscrizione del curriculum, pertanto, rivestiva indubbia valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura selettiva istruenda. Ad ulteriore sostegno, si fa rilevare che il responsabile della manutenzione non è chiamato a sottoscrivere nessun altro documento di gara. È allora innegabile che il valore della “personale sottoscrizione”, specie ove il tecnico non sia un “dipendente”, consiste non solo nel garantire l’effettiva riferibilità del relativo contenuto, ma anche la serietà del formalizzato impegno a rendere le proprie prestazioni lavorative/professionali in caso di aggiudicazione”.

Ma se così è, la scelta della Commissione di acquisire un curriculum firmato (peraltro a seguito di soccorso istruttorio) presentato in “altra” e “diversa” procedura di gara, non soddisfa in alcun modo la ratio posta a base della previsione della firma del curriculum.

Risulta quindi del tutto irrilevante la circostanza, valorizzata dalla controinteressata, che “la Stazione appaltante e, quindi, anche la Commissione di gara non solo erano in possesso di tutta la documentazione necessaria e sufficiente a comprovare l’esperienza professionale attestata dal c.v. del Responsabile della manutenzione indicato dall’odierna deducente e riportata nella “Scheda di offerta tecnica”, ma ben conoscevano anche gli esiti dell’approfondita analisi

di tale documentazione condotta in occasione dell'altra, coeva ed analoga gara sopra richiamata”.

Questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l'omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell'offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell'esclusione una espressa previsione della legge di gara (cfr. sentenza 7 giugno 2019 n. 7470, e la giurisprudenza ivi citata).

Tale ultima precisazione è legata alla constatazione che l'esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall'articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, 25.7.2018 n. 4546; vedi anche Id., sez. V, 27/11/2017 n. 5552: “la certezza della provenienza dell'offerta è assicurata dalla sottoscrizione del documento contenente la manifestazione di volontà, con cui l'impresa partecipante «fa propria la dichiarazione contenuta nel documento», vincolandosi ad essa ed assumendone le responsabilità; il difetto di sottoscrizione invalida la manifestazione contenuta nell'offerta, e

legittima l'esclusione dalla gara pur in assenza di espressa previsione della lex specialis”).

D'altra parte, non può non condividersi la giurisprudenza che precisa che “con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. St., sez. III, 04/01/2019 n. 96).

E pertanto, assorbiti vizi e censure non esaminati, nonché gli stessi motivi aggiunti, il ricorso va accolto. La richiesta di risarcimento dei danni va rigettata, perché nelle more della decisione la ricorrente non ha subito alcun danno.

Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna le parti costituite al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, a carico di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

Ofelia Fratamico, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Dauno Trebastoni**

**IL PRESIDENTE**  
**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**